

**Proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi**

*(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 9 settembre 1976)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di responsabilità del produttore per i danni causati dalla difettosità dei suoi prodotti è necessario perché le disparità esistenti fra tali legislazioni possono falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune; che il diverso grado di rigore delle norme sulla responsabilità determina una disparità degli oneri finanziari che gravano sull'economia nei singoli Stati membri ed in particolare sui produttori concorrenti di più Stati;

considerando che il ravvicinamento è inoltre necessario perché la libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune può essere pregiudicata da normative differenti; che la scelta del luogo in cui distribuire una merce deve essere determinata solo da criteri economici e non già da considerazioni giuridiche;

considerando che infine il ravvicinamento è necessario perché il consumatore è tutelato in modo non uniforme, e in gran parte non è tutelato affatto, contro i danni alla persona e al patrimonio provocati da una cosa difettosa a seconda delle disposizioni che disciplinano la responsabilità del produttore nel diritto dei singoli Stati membri; che pertanto non esiste ancora in questo campo un mercato comune per i consumatori;

considerando che una protezione equivalente e adeguata del consumatore può essere conseguita solo attraverso il principio della responsabilità indipendente dalla colpa del produttore della cosa che per la sua natura difettosa ha causato il danno; che ogni altro tipo di responsabilità comporta per il danneg-

giato difficoltà quasi insuperabili di prova o non copre le cause principali di danno;

considerando che la responsabilità indipendente dalla colpa del produttore costituisce un'adeguata soluzione di questo problema specifico di un'epoca caratterizzata dal progresso tecnologico perché il produttore può includere le spese che egli affronta a causa di questa responsabilità come costi di fabbricazione nel calcolo dei prezzi e ripartirle quindi su tutti i consumatori che utilizzano prodotti dello stesso tipo ma esenti da difetti;

considerando che la responsabilità non può essere esclusa per i prodotti che, nel momento in cui il produttore li ha messi in circolazione, in base allo stadio di avanzamento della scienza e della tecnica, non avevano potuto essere considerati difettosi (cosiddetti danni tecnologici); che il consumatore sarebbe, in caso contrario, esposto senza alcuna difesa al rischio che la difettosità di un prodotto sia riconosciuta soltanto nel corso dell'uso;

considerando che la responsabilità si estende solo ai beni mobili; che nell'interesse del consumatore essa comprende tuttavia qualsiasi tipo di cose mobili, ossia anche i prodotti agricoli e artigianali; che essa vale anche per le cose mobili impiegate nei lavori di costruzione o incorporate a beni immobili;

considerando che, ai fini della protezione del consumatore, è necessario tenere responsabili tutti i fabbricanti partecipanti al processo produttivo, se il loro prodotto finale o intermedio o la materia prima da essi fornita siano difettosi; che per lo stesso motivo è responsabile chi smercia un prodotto con il suo nome, marchio o altro segno distintivo che non svela, in qualità di commerciante, l'identità del produttore nota a lui solo, nonché l'importatore di prodotti fabbricati fuori della Comunità europea;

considerando che, se sono responsabili più persone, la tutela del consumatore implica che il danneggiato possa chiedere il risarcimento integrale del danno ad uno qualsiasi dei responsabili; che un'eventuale azione di regresso di colui che ha pagato il risarcimento è disciplinata dalle disposizioni dei singoli Stati membri;

considerando che per tutelare il consumatore nella sua integrità fisica e nei suoi beni è necessario che la difettosità di un prodotto sia determinata non già in base alla carenza del prodotto dal punto di vista della sua utilizzazione, bensì in base alla sua mancanza di sicurezza; che a questo riguardo si può prendere in considerazione soltanto la sicurezza che ci si può obiettivamente e legittimamente attendere;

considerando che il produttore non è responsabile quando la cosa difettosa è stata posta in circolazione contro la sua volontà o è diventata difettosa successivamente alla immissione in commercio da parte del produttore, ossia quando il difetto non trova la sua origine nel processo di fabbricazione; che esiste tuttavia la presunzione del contrario fino a che il produttore non abbia apportato la prova delle circostanze di esonero dalla responsabilità;

considerando che, per tutelare sia l'integrità fisica che i beni personali del consumatore, devono essere inclusi fra i danni da risarcire, oltre alle conseguenze della morte e alle lesioni personali, anche i danni materiali; che il risarcimento dei danni materiali deve essere tuttavia limitato ad oggetti che vengono utilizzati per scopi non professionali;

considerando che il risarcimento del danno sorto nel settore professionale è disciplinato dalle singole legislazioni nazionali;

considerando che il giudizio sulla esistenza del nesso di causalità fra difetto e danno nel caso singolo resta di competenza dei singoli diritti nazionali;

considerando che, poiché la responsabilità del produttore prescinde dalla colpa, occorre limitarne la portata; che una responsabilità illimitata rende incalcolabile il rischio di danno che può essere quindi assicurato solo ad un prezzo molto elevato;

considerando che per i danni personali e materiali, la cui entità è di regola molto differente, occorre fissare diversamente il limite della responsabilità; che in caso di danni personali è sufficiente, ai fini della previsione del danno, che sia stabilito un limite globale della responsabilità; che esso comprende, entro un ammontare previsto di 25 000 000 di unità di conto europee, la maggioranza dei danni di massa ed offre per il caso singolo, ciò che è poi il più importante in pratica, una copertura illimitata; che nei casi estremamente rari di danni di massa, che nel loro complesso superano tale somma e sono assimilabili perciò a catastrofi, interverrà se del caso l'aiuto della collettività;

considerando che, per i casi molto più frequenti di danni materiali, occorre invece stabilire un limite massimo della responsabilità riferito al singolo caso, poiché solo questa limitazione permette di calcolare la responsabilità del produttore; che l'entità della limitazione si basa sulla stima del valore medio dei beni personali nel caso medio; che, poiché i beni personali comprendono il patrimonio mobile ed immobile, ognuno dei quali ha di regola per sua natura un valore differente, si devono prevedere differenti massimali di risarcimento;

considerando che la limitazione del risarcimento dei danni materiali al danneggiamento o alla distruzione dei beni personali elimina il rischio di una responsabilità senza limiti; che perciò non appare necessario istituire, oltre alla limitazione della responsabilità nel caso singolo, anche una limitazione globale;

considerando che, con decisione n. 3289/75/CECA, del 18 dicembre 1975 <sup>(1)</sup>, la Commissione, su parere conforme del Consiglio, ha definito l'unità di conto europea, che rappresenta un valore medio dell'evoluzione delle monete degli Stati membri della Comunità;

considerando che l'evoluzione della situazione economica e monetaria registrata nella Comunità giustifica un esame periodico dei massimali fissati nella direttiva;

considerando che un termine di prescrizione uniforme del diritto al risarcimento sorto col verificarsi del danno è nell'interesse sia dei consumatori che dell'industria; che sembra opportuno fissarlo a tre anni;

considerando che nel corso del tempo i prodotti si deteriorano; che le norme di sicurezza diventano più rigorose e le conoscenze tecnologiche e scientifiche migliorano; che sarebbe perciò iniquo pretendere che il produttore sia responsabile, senza limiti nel tempo, della difettosità dei suoi prodotti; che pertanto è opportuno prevedere una limitazione della responsabilità di durata media; che tale termine non può essere sospeso o interrotto in base alle legislazioni nazionali; che resta impregiudicato un diritto per il quale sia già in corso un'azione giudiziaria;

considerando che ai fini di una equilibrata ed adeguata tutela del consumatore non può derogarsi alla responsabilità del produttore;

<sup>(1)</sup> GU n. L 237 del 19. 12. 1975, pag. 4.

considerando che le singole disposizioni nazionali possono attribuire al danneggiato un diritto al risarcimento avente un fondamento giuridico diverso da quello previsto dalla direttiva; che tali disposizioni restano salve essendo anch'esse preordinate ad un'adeguata tutela del consumatore;

considerando che in tutti gli Stati membri la responsabilità per danni nucleari causati da incidenti è già disciplinata da adeguate regolamentazioni speciali; che di conseguenza non è necessario includere nel campo di applicazione della direttiva danni di tale natura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

Il produttore di una cosa mobile è responsabile del danno causato da un difetto della cosa, a prescindere dal fatto che egli fosse a conoscenza del difetto o che sarebbe potuto esserne a conoscenza.

Il produttore è responsabile anche se la cosa, in base allo stato di avanzamento della tecnica e della scienza, nel momento in cui egli l'ha messa in circolazione, non poteva essere considerata difettosa.

#### Articolo 2

Il termine «produttore» designa il fabbricante del prodotto finito, il fabbricante di materie prime o di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sulla cosa, si presenta come produttore della stessa.

Quando non può essere individuato il produttore della cosa, si considera produttore della cosa ogni fornitore, a meno che questo ultimo comunichi entro un termine ragionevole al danneggiato l'identità del produttore o della persona che gli ha fornito la cosa.

Chiunque importi una cosa nella Comunità europea, ai fini della rivendita o a scopo analogo, è considerato produttore della cosa.

#### Articolo 3

Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono in solido.

#### Articolo 4

Una cosa è difettosa quando non offre la sicurezza, riguardo alle persone e ai beni, che ci si può legittimamente attendere.

#### Articolo 5

Il produttore non è responsabile se prova che non ha messo la cosa in circolazione o che la cosa non era difettosa quando l'ha messa in circolazione.

#### Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 1 il termine «danno» designa:

- a) la morte e le lesioni personali;
- b) il danneggiamento o la distruzione di un'altra cosa, diversa da quella difettosa, quando tale cosa
  - i) sia del tipo normalmente acquistato per uso o consumo privato e
  - ii) non sia stata acquistata o usata dal danneggiato per fini connessi al suo commercio, ai suoi affari o alla sua professione.

#### Articolo 7

La responsabilità del produttore prevista in virtù della presente direttiva, per la totalità dei danni alle persone provocati da articoli identici che presentano lo stesso difetto, è limitata ad un massimale di 25 milioni di unità di conto europee (UCE).

La responsabilità del produttore prevista in virtù della presente direttiva per i danni materiali è limitata, per persona, ad un massimale di:

- 15 000 UCE per i danni a cose mobili;
- 50 000 UCE per i danni a cose immobili.

L'unità di conto europea (UCE) è quella definita dalla decisione n. 3289/75/CECA della Commissione del 18 dicembre 1975.

Il controvalore in moneta nazionale è determinato in applicazione del tasso di cambio del giorno precedente la data di fissazione definitiva della indennità.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, ogni tre anni procede all'esame e, se del caso, alla revisione delle somme fissate in UC nel presente articolo,

tenuto conto dell'evoluzione economica e monetaria nella Comunità.

*Articolo 8*

L'azione di risarcimento, prevista dalla presente direttiva, si prescrive in tre anni. Il termine inizia a decorrere dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del produttore.

La presente direttiva fa salve le disposizioni di legge degli Stati membri sulla sospensione e interruzione della prescrizione.

*Articolo 9*

La responsabilità del produttore si estingue decorsi dieci anni dalla fine dell'anno civile nel corso del quale la cosa difettosa è stata messa in circolazione dal produttore, a meno che il danneggiato non abbia nel frattempo proposto un'azione giudiziaria contro il produttore.

*Articolo 10*

La responsabilità prevista dalla presente direttiva non può essere né esclusa né limitata.

*Articolo 11*

La presente direttiva non pregiudica le azioni per danni causati da una cosa difettosa, fondate su un titolo diverso da quello da essa previsto.

*Articolo 12*

La presente direttiva non si applica ai danni nucleari.

*Articolo 13*

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di 18 mesi e ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 14*

Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 15*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

---